



Regione Lombardia

REGISTRO REGIONALE
PERSONE GIURIDICHE

N° D'ORDINE 2612

DATA 5 NOV. 2013

DECRETO N° 10.072

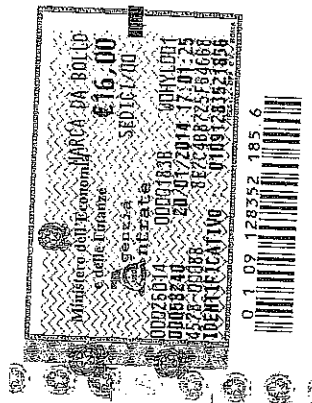
Del 5 NOV. 2013

Identificativo Atto n. 661

DIREZIONE CENTRALE LEGALE, LEGISLATIVO, ISTITUZIONALE E CONTROLLI

Oggetto

RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE CANNARELLA", CON SEDE IN MILANO, VIA SAPETO N. 7 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.



Copia conforme all'originale
Si compone di n. 3..... fogli

Il Funzionario

G. P. J. 1911

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati,

parte integrante



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

VISTI:

- gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, riguardanti le norme che regolano l'organizzazione ed il funzionamento di associazioni e fondazioni;
- l'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delega alle Regioni, a far tempo dall'1 gennaio 1978, l'esercizio delle funzioni concernenti le persone giuridiche di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, del Codice Civile;
- gli artt. 1 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 *"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)"*;
- Il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 *"Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361"*, in particolare:
 1. l'art. 1, comma 2, secondo il quale *"le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione Lombardia e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio lombardo, acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro"*;
 2. l'art. 3, comma 5, in base al quale *"ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione della persona giuridica, che lo scopo sia possibile e lecito, determinato e dichiarato e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo"*;
- l'articolo 4, comma 33, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 *"Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"*, con la quale la Regione ha individuato nelle Aziende Sanitarie Locali e nelle Province, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, le autorità preposte allo svolgimento delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste, ex articoli 23 e 25 del codice civile, sulle persone giuridiche private di cui al Libro Primo, Titolo II, del



Regione Lombardia

codice stesso;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta regionale 17 ottobre 1991, n. V/13882, ad oggetto: *"Preso d'atto della comunicazione del Presidente in ordine all'adeguamento del patrimonio iniziale necessario per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata, ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile, da parte di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni"*;
- la deliberazione di Giunta regionale 11 dicembre 2001, n. VII/7295, recante l'ulteriore adeguamento patrimoniale, in relazione all'entrata in vigore dell'Euro;
- la deliberazione di Giunta regionale 16 marzo 2001, n. 3794, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione del Registro Regionale delle Persone Giuridiche alle Camere di Commercio;

PRESO ATTO:

- dell'istanza pervenuta in data 23 ottobre 2013, con la quale il legale rappresentante della Fondazione denominata "FONDAZIONE CANNARELLA", con sede in Milano, Via Sapeto n. 7, c.f. 08377630960, a ciò autorizzato già nell'atto costitutivo, ha chiesto al Presidente della Regione Lombardia il riconoscimento giuridico dell'ente;
- dell'atto pubblico di costituzione del 26 settembre 2013, Rep. n. 2024, Racc. n. 1225, a rogito del Notaio Laura Fianza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, registrato a Milano in data 30 settembre 2013 al n. 29100, Serie 1T, con cui i fondatori hanno determinato di costituire la fondazione sopra richiamata;
- dello statuto allegato, composto da n. 15 articoli (n. 4 fogli);

ACCERTATO:

- che l'istituzione di cui trattasi ha per scopo la promozione della cultura e dell'arte nell'ambito territoriale della Regione Lombardia;
- che il patrimonio iniziale dell'erigenda istituzione, conferito a titolo di fondo permanente di dotazione, è costituito da liquidità per Euro 10.000,00 e da dipinti ed opere dell'artista Sebastiano Cannarella, del valore di Euro 50.000,00, per un valore



Regione Lombardia

5 NOV. 2013

complessivo di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), come si evince dalla documentazione depositata agli atti;

CONSIDERATO:

- che la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie, chiamata a pronunciarsi in merito alla congruità patrimoniale della fondazione in relazione agli scopi istituzionali, ha espresso parere favorevole con nota Prot. L1.2013.0205550 del 30 ottobre 2013;
- che l'attuale consistenza patrimoniale della fondazione è tale da garantire anche nei confronti dei terzi la sua idoneità ad assumere obbligazioni ed a conseguire il raggiungimento degli scopi istituzionali;

RITENUTO che risultano soddisfatte le condizioni previste da norme di legge e di regolamento per il riconoscimento giuridico della fondazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento consente la conclusione del relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

DECRETA

1. di iscrivere nel Registro delle Persone Giuridiche Private, ai sensi degli articoli 1 e 3 del Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2, la Fondazione denominata "FONDAZIONE CANNARELLA", con sede in Milano, Via Sapeto n. 7, c.f. 08377630960, e di approvarne lo statuto nel testo allegato all'atto pubblico di costituzione del 26 settembre 2013, Rep. n. 2024, Racc. n. 1225, a rogito del Notaio Laura Fianza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, registrato a Milano in data 30 settembre 2013 al n. 29100, Serie 1T, parte integrante del presente provvedimento.
2. di comunicare il presente atto alla Camera di Commercio di Milano per gli adempimenti di competenza.
3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, titolare delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo di cui all'articolo 4, comma 33, della Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1.
4. di notificare il presente atto alla fondazione.

IL PRESIDENTE

Roberto Maroni



Regione Lombardia

STATUTO
"Fondazione "
ARTICOLO 1

COSTITUZIONE-SEDE-DELEGAZIONI

È costituita una Fondazione denominata " *Fondazione Cannarella* ", con sede in Milano, *Via Sapeto n. 7*.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro, può eseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ARTICOLO 2
SCOPO

La Fondazione ha come scopi primari la promozione della cultura e dell'arte come di seguito specificato:

-contribuire a promuovere l'arte attraverso il percorso artistico di Karam Sebastiano Cannarella, a raccogliere e conservare le sue opere mettendo in evidenza il loro valore e la loro evoluzione e creativa in maniera permanente e regolare.

-incoraggiare ed appoggiare ogni iniziativa per lo sviluppo di ogni creazione culturale che si tratti di colori, d'espressione pittorica di immagine di parole di musica, d'arte popolare, di decorazione, di calligrafia, d'arte architettuale o di industrie artistiche.

-contribuire a promuovere le facoltà di creatori ed intellettuali per sviluppare talenti e competenze artistiche ed estetiche di tutte le categorie sociali, il tutto nello scopo di far emergere il valore della cultura e di promuovere le (industrie) *iniziative* culturali del mondo in modo da dare l'impulso dello sviluppo umano.

-incoraggiare la realizzazione di studi e ricerche teoriche e pratiche di ogni forma di creazione culturale (a scala regionale e nazionale) *su larga scala*.

-contribuire all'autenticità della cultura delle arti pittoriche attraverso la preservazione specifica della cultura nazionale in tutte le opere avendo un impatto sull'estetica del settore visuale sui diversi aspetti della vita e sui valori artistici concernenti questa branca in Italia.

-contribuire alla presa di coscienza dell'importanza che rivesta la preservazione della bellezza dei monumenti, dei siti naturali e l'ambiente in generale e della necessità di intrattenere proponendo

STATUTO
"Fondazione "
ARTICOLO 1

COSTITUZIONE-SEDE-DELEGAZIONI

È costituita una Fondazione denominata " *Fondazione Cannarella* ", con sede in Milano, *Via Sapeto n. 7*.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro, può eseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ARTICOLO 2
SCOPO

La Fondazione ha come scopi primari la promozione della cultura e dell'arte come di seguito specificato:

- contribuire a promuovere l'arte attraverso il percorso artistico di Karam Sebastiano Cannarella, a raccogliere e conservare le sue opere mettendo in evidenza il loro valore e la loro evoluzione e creativa in maniera permanente e regolare.
- incoraggiare ed appoggiare ogni iniziativa per lo sviluppo di ogni creazione culturale che si tratti di colori, d'espressione pittorica di immagine di parole di musica, d'arte popolare, di decorazione, di calligrafia, d'arte architettuale o di industrie artistiche.
- contribuire a promuovere le facoltà di creatori ed intellettuali per sviluppare talenti e competenze artistiche ed estetiche di tutte le categorie sociali, il tutto nello scopo di far emergere il valore della cultura e di promuovere le (industrie) *iniziative* culturali del mondo in modo da dare l'impulso dello sviluppo umano.
- incoraggiare la realizzazione di studi e ricerche teoriche e pratiche di ogni forma di creazione culturale (a scala regionale e nazionale) *su larga scala*.
- contribuire all'autenticità della cultura delle arti pittoriche attraverso la preservazione specifica della cultura nazionale in tutte le opere avendo un impatto sull'estetica del settore visuale sui diversi aspetti della vita e sui valori artistici concernenti questa branca in Italia.
- contribuire alla presa di coscienza dell'importanza che rivesta la preservazione della bellezza dei monumenti, dei siti naturali e l'ambiente in generale e della necessità di intrattenere proponendo

i mezzi adeguati per una gestione migliore delle risorse naturali senza nuocere il loro valore estetico.

- mettere a disposizione del grande pubblico, degli amatori dell'arte, degli studenti o documenti riguardanti le opere di Karam Sebastiano Cannarella nonché le informazioni riguardanti il dominio dell'arte pittorica, scrittura, pubblicazioni, audio-visuali e multi media.

- organizzare manifestazioni artistiche e culturali, in modo particolare manifestazioni d'arte italiana e internazionali: esposizioni, conferenze, ateliers (al profitto) *a beneficio* di bambini e di giovani, colloqui ecc.

- creare musei d'arte dedicati alle opere provenienti da donazioni. La fondazione si incarica di assicurare le esposizioni e ne mette in evidenza il valore.

- creare opportunità di comunicazione e di incontri (al profitto) *a beneficio* degli artisti pittori, scrittori e creatori italiani e stranieri.

- (creare) *ideare e realizzare* un museo virtuale.

- collaborare con le Fondazioni analoghe per la realizzazione di programmi comuni nell'ottica di promuovere le arti pittoriche e tutte le altre forme d'arte visuali. (Appartiene alla fondazione di concludere accordi di partenariato con fondazione analoghe per la realizzazione dei programmi sopra menzionati).

- pubblicare guide, dépliants, cartoline postali, cataloghi, volantini, manifesti, libri concernenti le esposizioni e le attività organizzate dalla fondazione.

- scambiare esperienze e esposizioni collettive con artisti e creatori italiani e stranieri.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della

Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 4

VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da Terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da Privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, nazionali ed internazionali.

ARTICOLO 6

FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore o da Terzi;



- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 7 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Per la formazione del bilancio valgono i principi generali di legge e quelli specifici statuiti per gli Enti non commerciali.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 8 FONDATAORE

È Fondatore il Signor *Karam Sebastiano Cannarella*.

Egli potrà designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

ARTICOLO 9 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- L'Organo di consulenza tecnica contabile.

ARTICOLO 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Composizione e competenze

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, tutti nominati dal Fondatore. I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica per tre esercizi e possono essere confermati. In caso di vacanza della carica di consigliere ovvero in caso di revoca, il Fondatore provvederà alla sostituzione del consigliere decaduto.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;

- Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso nei limiti e con le modalità definite con propria delibera assunta e depositata con le forme di legge.

Convocazione e quorum

Il Consiglio si riunisce validamente, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

to in
ei suoi
della
to del

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del piano di attività della Fondazione, le modificazioni statutarie e lo scioglimento dell'ente sono assunte con il voto favorevole del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal consigliere più anziano di età presente alla riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

ARTICOLO 12

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è il Fondatore, Signor *Karam Sebastiano Cannarella* vita sua natural durante.

Nel caso in cui il Sunnominato non voglia o non possa accettare la carica o proseguire nella stessa, la carica di Presidente sarà ricoperta da persona dal medesimo designata, ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

In caso di mancata designazione, il Consiglio di Amministrazione in carica provvederà alla nomina del Presidente ai sensi del presente statuto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente o da altro Consigliere designato.

ARTICOLO 13

ORGANO DI CONSULENZA TECNICO CONTABILE

L'Organo di consulenza tecnico contabile, nominato dal Fondatore, è organo monocratico di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli resta in carica per tre esercizi ed è riconfermabile.

L'Organo di consulenza tecnico-contabile può partecipare senza

diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

**ARTICOLO 14
SCIoglimento**

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati e il patrimonio residuo sarà destinato a Fondazioni con finalità analoghe, o ai fini di utilità sociale sentito l'Organismo di controllo vigente per legge. Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di amministrazione provvederà alla nomina di un unico liquidatore.

**ARTICOLO 15
CLAUSOLA DI RINVIO**

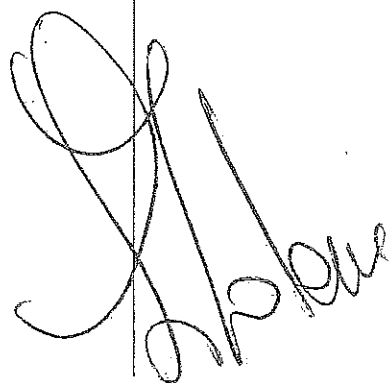
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Sebastiano Cannarella

F.to Manuela Casiroli

F.to Elisabetta Demasi

D.to LAURA FIDANZA notaio

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a cursive representation of a name, possibly 'S. Cannarella' or similar, written over a diagonal line that extends from the left margin towards the center of the page.